



IISMC/2025/5.1/determinazioni

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Approvazione conto giudiziale reso dall'Istituto Cassiere relativo all'anno 2024.

Premesso che

la nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
- b) i tesorieri;
- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
- d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione";

il D. lgs. n. 174 del 2016, all'articolo 139 definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico:

- il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente della competente della Corte dei conti;

Il Decreto del Presidente della Provincia 12/10/2009, n. 20-2/Leg. connota della natura di agente contabile i soggetti incaricati delle gestioni contabili delle istituzioni scolastiche/formative di seguito indicate:

- istituto cassiere;
- gestione del fondo minute spese;
- gestione della carta di credito;
- riscossione delle entrate in contanti;
- consegnatario dei beni patrimoniali con debito di custodia.

La Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, all'art 26 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione;

Preso atto:

- ✓ che l'agente contabile Cassa Rurale Alta Valsugana (Cassa Centrale Banca s.p.a.) ha trasmesso all'Istituzione scolastica, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione il conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024;
- ✓ che il Dirigente scolastico ha apposto il proprio visto di conformità apponendo la propria firma ;
- ✓ l'Istituzione scolastica, con nota prot. 1698 del 06/02/2025 ha trasmesso al revisore dei conti Alessandro Zuffranieri il conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024. Successivamente il conto è stato ritrasmesso in data 28/02/2025 con comunicazione prot. 2450 in quanto nell'invio precedente non era visibile la firma dell'istituto cassiere;
- ✓ il revisore ha trasmesso al responsabile competente ai fini della parifica e approvazione del conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024 la relazione di data 28.02.2025;
- ✓ che l'esito dei controlli è positivo;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visti gli atti e le norme citati in premessa;

- ✓ il revisore ha trasmesso al responsabile competente ai fini della parifica e approvazione del conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024 la relazione di data 28.02.2025;
- ✓ che l'esito dei controlli è positivo;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visti gli atti e le norme citati in premessa;
- visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- visto il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

DETERMINA

1. di dare atto che il revisore dei conti Alessandro Zuffranieri in data 28 febbraio 2025 ha concluso positivamente il controllo sul conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024 presentato dall'agente contabile Rurale Alta Valsugana (Cassa Centrale Banca s.p.a.);
2. di parificare ed approvare il conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024, reso dall'agente contabile di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento, il conto giudiziale di gestione della cassa relativo al periodo 01/01/2024-31/12/2024 reso dall'agente contabile Cassa Centrale Banca s.p.a. e la relativa relazione di controllo redatta dal revisore dei conti alla Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento della Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Tiziana Gulli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

